



# COMUNE DI GERGEI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

---

### **Verbale N. 9 del 21/04/2023**

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di aprile, presso il proprio studio professionale, la sottoscritta Francesca Nocera, revisore unico del comune di Gergei, ha esaminato la documentazione ricevuta in data odierna dalla responsabile del servizio finanziario dell'Ente, dott.ssa Alessandra Murgia, relativa alla proposta di delibera del C.C. n. 8 del 20/04/2023, ad oggetto: *TARI (tassa rifiuti) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2023. Fissazione scadenza pagamenti tributo*, ed i relativi allegati, per il rilascio del prescritto parere.

#### **Premesso che:**

- con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), che ha fra le sue componenti la TARI, tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (commi da 641 a 668);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- la deliberazione dell'ARERA n° 443 del 31/10/2019, le successive nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 nonché la determina, sempre di ARERA, 2/2020, hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nella predisposizione del PEF;

- il comma 5 quinquies, dell'articolo 3 del decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 337, della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- con decreto del Ministro dell'interno del 19 aprile 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 è differito al 31 maggio 2023.

### **Considerato che**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022 avente ad oggetto "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2022-2025 del MTR-2;
- l'Ente non ritiene necessario provvedere alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, si ritiene pertanto applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (87,69%) e utenze non domestiche (12,31%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (87,69%) e utenze non domestiche (12,31%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;
- le scadenze di pagamento del tributo, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, sono stabilite con le seguenti scadenze
  - a. 30/06/2023 (prima rata di acconto);
  - b. 31/08/2023 (seconda rata di acconto);
  - c. 31/10/2023 (terza rata di acconto);
  - d. 15/12/2023 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

**Visti** i pareri dei regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dalla responsabile del servizio competente;

**I'Organo di Revisione**

esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto *“TARI (tassa rifiuti) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2023. Fissazione scadenza pagamenti tributo”*.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'Organo di Revisione**

---